

Possibilità di richiedere al Giudice sentenza di annullamento o riduzione di una penale contrattualmente prevista ma eccessivamente elevata e ingiusta.

La penale è una clausola in forza della quale si predetermina l'entità di un risarcimento dovuto nell'ipotesi di inadempimento di una delle parti del contratto.

Si pensi al caso di merce da recapitare entro un determinato giorno.

Le parti potrebbero prevedere che, verificatosi l'inadempimento nella consegna entro il termine stabilito, debba essere corrisposto ad esempio l'importo di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno.

Con la penale, la parte adempiente è esonerata dal rivolgersi al giudice per dimostrare il danno subito: la stessa quantifica anticipatamente il possibile danno.

La parte inadempiente non potrà contestare la quantificazione del danno indicata nella penale, a meno che non sia del tutto sproporzionata.

Alle parti del contratto è quindi consentito di regolare liberamente i propri rapporti economici e commerciali.

È questo il principio della autonomia negoziale, per il quale il contenuto del contratto è determinato dall'incontro delle volontà delle parti.

Tale principio si applica alla penale, ma incontra un limite dato dall'eccessiva sproporzione in rapporto al presumibile danno arrecato alla parte adempiente.

Tra la tipologia di danno e l'entità del risarcimento prevista dalla penale ci deve essere bilanciamento, dalla applicazione della penale, infatti, non deve derivare un ingiusto arricchimento di una delle parti.

Secondo la Cassazione Civile (sentenza n. 13902/2016), il potere di diminuire la penale concesso al giudice ha ragion d'essere qualora con l'esercizio dello stesso si addivenga alla ricostruzione dell'equilibrio contrattuale, in tal modo si evita che da un inadempimento parziale, o comunque di importanza non enorme, conseguano effetti troppo gravi per l'inadempiente.

Nella fattispecie sulla quale ha statuito la Suprema Corte, un condominio aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale, su ricorso della impresa edile, gli aveva ingiunto il pagamento dei lavori commissionati.

La controversia, esauriti i due successivi gradi di giudizio era giunta al vaglio della Cassazione dopo che il condominio era stato per due volte condannato.

La Suprema Corte ha quindi statuito a favore della riduzione della penale allorché dalla sua applicazione consegua un ingiusto arricchimento di una delle parti.

Il condominio, nella fattispecie si doleva della mancata riduzione, da parte dei precedenti giudici di merito, della penale contrattualmente prevista a favore della impresa esecutrice dei lavori.

Osservava il ricorrente che il giudice può ex art. 1384 c.c. ridurre la penale se l'ammontare di essa sia manifestamente eccessiva.

La Cassazione, accogliendo il ricorso del condominio fondandosi sulle proprie precedenti decisioni, ha individuato il criterio cui il giudice deve attenersi:

tale criterio, va individuato nell'equo bilanciamento degli interessi contrapposti così da assicurare, usando i termini della Suprema Corte, *«il posizionamento del soggetto adempiente sulla curva di indifferenza più vicina a quella su cui si sarebbe collocato qualora il contratto fosse stato adempiuto»*.

Per la Cassazione è lecito utilizzare gli strumenti (quali appunto la possibilità di ridurre la penale) che il codice appresta per riequilibrare le conseguenze derivanti dall'inadempimento contrattuale, anche in difformità della volontà delle parti contenuta nel contratto.

In conclusione chi abbia sottoscritto un contratto con una penale elevata, può ottenere la riduzione dal giudice.

Dovrà, quindi proporre una causa contro l'altra parte e rivolgersi al Tribunale per ottenere che venga ricondotta ad equità la clausola in questione.

Ciò non significa annullare la penale da corrispondere, ma ricondurre ad equità l'importo in proporzione al danno che la controparte ha subito per effetto dell'inadempimento.